

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

***Affidamento in concessione sotto soglia della
gestione del centro di documentazione e del sito
minerario di Chamousira in Comune di Brusson
per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 con
possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni
(CIG ZD4299B85F)***

CAPITOLATO

Sommario

COMUNE DI BRUSSON.....	1
PREMESSA	3
Art. 1 Oggetto	3
1.a Descrizione del Sito minerario.....	3
Art. 2 Durata dell'affidamento	4
Art. 3 Valore presunto della concessione.....	4
Art. 4 Descrizione del servizio	4
Art. 5 Modalità di svolgimento dei servizi.....	7
Art. 6 Autorizzazioni ed obblighi normativi.....	8
Art. 7 Biglietti d'ingresso	8
Art. 8 Relazione documentata sui servizi e sulle altre attività	8
Art. 9 Presa visione dei luoghi	9
Art. 10 Locali, impianti e attrezzature	9
Art. 11 Adempimenti a carico del concessionario.....	10
Art. 12 Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale	11
Art. 13 Modalità di pagamento dei corrispettivi.....	11
Art. 14 Cauzioni	11
Art. 15 Assicurazioni ed obblighi assistenziali	12
Art. 16 Norme in materia di sicurezza e rischi interferenziali	12
Art. 17 Modifiche e integrazioni contrattuali.....	13
Art. 18 Cessione a terzi e subconcessione.....	13
Art. 19 Vigilanza e controlli	13
Art. 20 Passaggio di gestione.....	13
Art. 21 Interruzione del servizio	13
Art. 22 Rapporti con l'Amministrazione	14
Art. 23 Inadempienze contrattuali, penali e risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa	14
Art. 24 Controversie e Foro competente	15
Art. 25 Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 26 Spese per la stipula e la registrazione del contratto	15
Art. 27 Recesso dal contratto	16
Art. 28 Rinvio	16
Art. 29 Responsabile del Procedimento	16

PREMESSA

Il Comune di Brusson è titolare di concessione mineraria attribuita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1038 del 14 giugno 2013 avente ad oggetto “Rilascio al Comune di Brusson, per un periodo di anni trenta, della concessione per la gestione e valorizzazione del sito minerario dismesso in località Chamousira, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 5/2008. Nell’anno 2015 si sono conclusi i lavori di recupero e valorizzazione dell’intero sito mediante la realizzazione di un museo in sotterraneo, sfruttando il livello 7 della Miniera Chamousira, e di una parte esterna mediante la realizzazione di una nuova struttura di accoglienza e di informazione del pubblico, è stato inoltre realizzato un centro di documentazione situato in Rue Col du Joux.

Si precisa che sono in corso di realizzazione i lavori di messa in sicurezza di una nuova galleria al livello 6 al fine di permettere l’implementazione del percorso in sotterraneo già esistente.

L’Amministrazione comunale, in quanto titolare della concessione rilasciata dall’Amministrazione regionale e in osservanza del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 recante: “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (G.U. 14 dicembre 1996, n. 293, suppl. ord.), in particolare l’art. 6 “Documento di sicurezza e di salute” e l’art. 20 “Direttore responsabile e sorvegliante – denunce si esercizio”, ha nominato un Direttore Responsabile delle miniere nella figura del geol. Ilaria Rossetti.

Art. 1 Oggetto

Ai fini della classificazione della tipologia di appalto, l’affidamento in questione si configura come una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs 50/2016.

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, fruizione, valorizzazione e manutenzione ordinaria dell’intero Sito minerario di Chamousira di Brusson e del centro di documentazione. La gestione dei servizi dovrà essere volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Parco Minerario e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del sito minerario (costituito dalla porzione in sotterraneo Fenillaz 7, del centro documentazione in solido) e della futura porzione in sotterraneo Fenillaz 6 di prossima apertura.

1.a Descrizione del Sito minerario

Il sito minerario oggetto di concessione è accessibile al pubblico esclusivamente a piedi, lungo i percorsi di avvicinamento predisposti ed attrezzati ed è così composto:

Sentieri di collegamento al museo sotterraneo livello 7 del parco minerario di Chamousira:

Itinerario 1.: si sviluppa dalla strada comunale Brusson Estoul in tornante posto alla quota 1.570 m s.l.m. (loc. Dela). Sentiero debitamente segnalato e tracciato che consente l’avvicinamento, esclusivamente a piedi, in 15 minuti, alla galleria visitabile livello 7 del Parco Minerario di Chamousira.

Itinerario 2.: si sviluppa dal parcheggio per auto e autobus in loc. La Croix (1.705 m s.l.m.), posto a circa 6 km da Brusson. Sentiero debitamente segnalato e tracciato che consente l’avvicinamento, esclusivamente a piedi, in 40 minuti, alla galleria visitabile livello 7 del Parco Minerario di Chamousira. Lungo tale percorso è possibile visitare esternamente i cinque imbocchi delle gallerie filone Speranza 2 e filone Fenillaz 1 oltre al “Pozzo Maggiore”

Itinerario 3.: si sviluppa dalla loc. Pasquier (parcheggio municipio) dove, dopo aver attraversato il villaggio, si imbecca il sentiero segnalato. Tempo di percorrenza circa 50 minuti.

Biglietteria e Belvedere

Antistante il livello 7 è stata realizzata una piccola unità di accoglienza e espositiva. Questa unità comprende il blocco servizi della miniera con la biglietteria ed il belvedere, una grande terrazza coperta affacciata sulla Valle d’Ayas in una straordinaria posizione panoramica.

Area mineraria

L'area mineraria di Chamousira si trova nel Comune di Brusson e si sviluppa tra i 1552 m s.l.m. del livello 7 "Fenillaz" e i 1716 m. s.l.m. in corrispondenza del Pozzo maggiore.

Nell'area sono presenti diversi imbocchi delle gallerie di coltivazione, chiuse e pertanto visitabili solo esternamente.

Museo in sotterraneo

Si sviluppa all'interno del livello 7 della miniera di Chamousira per circa 130 metri, dotato di strumenti particolarmente evocativi approntati sulla tematica del mondo minerario. Si precisa che sono in corso di realizzazione i lavori di messa in sicurezza della galleria 6 permettendo così l'ampliamento del percorso in sotterraneo.

Centro documentazione "Espace Herbet"

Il centro di documentazione è ubicato nei locali di proprietà della S.P.A. Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) in Rue Col de Joux, ceduti in comodato al comune di Brusson, e consiste nell'esposizione del fondo fotografico Herbet, attraverso un percorso espositivo che si sviluppa in 4 salette poste al piano terreno del fabbricato sopraccitato.

Art. 2 Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/01/2020 sino al 31/12/2024, salvo risoluzione anticipata per inadempienza del concessionario nei casi previsti dal presente capitolato, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 5 (cinque) ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, che dovrà essere comunicato al gestore almeno 90 giorni prima della scadenza. E' escluso il tacito rinnovo. Esso potrà iniziare, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto
2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di attivare un'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La volontà di attivare tale opzione verrà comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3 Valore presunto della concessione

Il valore complessivo presunto della concessione, riferito all'intera durata dello stesso, comprensivo dell'eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 190.000,00, fatturato stimato calcolato sulla base delle entrate medie annue del biennio 2017-2018 (€ 19.000,00/annui).

Si precisa che con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 6/7/2016 sono state stabilite le seguenti tariffe dei biglietti di ingresso:

costo biglietto intero con accompagnatore (ingresso miniere e centro documentazione):	8,00
costo biglietto ridotto con accompagnatore (ingresso miniere e centro documentazione):	5,00
bambini sotto i 6 anni, Guide Ambientali Escursionistiche, disabili, residenti nel Comune di Brusson	gratis

Art. 4 Descrizione del servizio

1. Il servizio di gestione e fruizione del sito minerario riguarderà le seguenti prestazioni minime incluse nel valore dell'appalto:
 - a) **Apertura, chiusura** dei siti e degli spazi e apertura su prenotazione. Il concessionario dovrà garantire:

- l'apertura contemporanea del centro documentale e del sito minerario durante il periodo estivo sulla base di una calendarizzazione concordata con l'Amministrazione comunale;
- l'apertura su prenotazione del centro documentale e del sito minerario (inteso come porzione di museo in sotterraneo) durante il periodo primaverile ed autunnale;
- l'apertura su prenotazione del centro documentale per il periodo invernale e qualora ricorrano le condizioni, anche del sito minerario; (apertura della porzione in sotterraneo in inverno con ciaspole, ecc.)

Il concessionario, su richiesta motivata dell'Amministrazione, dovrà assicurare eventuali aperture nei giorni di chiusura e/o garantire il servizio oltre l'orario, in caso di iniziative speciali e/o straordinarie. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione di volta in volta eventuali variazioni del calendario di apertura con un congruo preavviso.

b) Sorveglianza e custodia dei siti e degli spazi. Il servizio consiste:

- Vigilanza e custodia di impianti, attrezzature, immobili e aree oggetto dell'appalto;
- Controllo del comportamento del pubblico;
- Rispondenza operativa a quanto previsto nel Documento di Sicurezza e Salute coordinato redatto dal Direttore responsabile del Sito Minerario;
- Individuazione e nomina dei sorveglianti in possesso delle capacità e competenze necessarie, individuati dal concessionario che, ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e del D.lgs. 624/1996 dovranno:
 - Controllare le condizioni di sicurezza delle zone oggetto di concessione con particolare riferimento alle gallerie;
 - Comunicare tempestivamente al Direttore responsabile del sito eventuali criticità riscontrate;
 - Garantire la copertura del servizio anche con reperibilità;
- Verifica del corretto funzionamento degli impianti e attrezzature presenti con tempestiva segnalazione di eventuali malfunzionamenti o danni all'Amministrazione comunale e al Direttore responsabile del sito;

c) Biglietteria:

La gestione del servizio di "biglietteria, prenotazione e prevendita" prevede lo svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole accesso al Sito Minerario da parte di tutte le potenziali fasce di utenza, tra cui:

- Vendita e distribuzione (fisica) dei biglietti e controllo dei medesimi per l'accesso al Sito Minerario, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali;
- Prenotazione e prevendita (fisica e virtuale) dei biglietti non contestuale all'accesso al Sito Minerario, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali;

Presso la biglietteria dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali orari delle visite guidate. Tali informazioni dovranno essere riportate in modo chiaro e accessibile anche nel sito internet dedicato e tenute costantemente aggiornate.

Il biglietto costituisce titolo abilitativo all'ingresso e deve sempre essere emesso anche per gli ingressi scontati o gratuiti.

d) Promozione, assistenza e informazioni turistiche italiano/francese/inglese:

- Organizzare e promuovere le attività finalizzate a incentivare la fruizione dell'area da parte di tutti i potenziali utenti;
- Avviare visite turistico-museali all'interno delle miniere di Brusson sulla base dell'autorizzazione Mineraria e sulla base del progetto gestionale presentato in sede di gara;

- Gestione del sito web già esistente (compreso il pagamento hosting annuale circa 100€). Si specifica che l'unico sito internet ufficiale del Sito Minerario da poter utilizzare ai fini della gestione è: <http://www.chamousira.net/> ;
- Gestione della pagina Facebook dedicata;
- Realizzazione di campagne pubblicitarie (social network, organi di stampa, materiali informativi);
- Servizio informazioni sui siti comunali e del territorio, e informazioni turistiche, non solo in presenza ma anche per via telefonica e informatica e assistenza qualificata ai visitatori anche in inglese oltre che in italiano e francese. Detto servizio dovrà essere svolto anche in occasione di iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
- Servizio di prenotazione visite;
- Realizzazione, stampa e distribuzione di materiali promozionali, didattici e informativi dei siti e del territorio redatto nelle tre lingue italiano, francese e inglese, a carico del gestore;
- Avvio di iniziative promozionali integrate anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni del territorio;

e) Servizio di accoglienza, accompagnamento nei percorsi di visita e visite guidate:

- la predisposizione di itinerari tematici;
- l'organizzazione di percorsi di visita e visite guidate;
- l'accompagnamento degli ospiti lungo i percorsi per facilitarne la visita e l'illustrazione degli stessi anche in inglese oltre che in italiano e francese;
- tenuta dei rapporti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche stranieri, i soggetti preposti alla promozione del turismo e gli altri siti minerari del territorio per l'organizzazione e l'incremento delle visite, secondo gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione Regionale.

Si ricorda che è di fatto vietato l'ingresso alla porzione in sotterraneo senza un accompagnatore qualificato componente della Cooperativa o da essa incaricato e formato; non è consentito inoltre l'ingresso in numero superiore a quello consentito dal Regolamento di esercizio.

f) Pulizia dei locali, degli spazi aperti e verdi, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature dei siti:

Il servizio consiste:

- Nella regolare pulizia dei locali, degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di offrire ai visitatori garanzie in termini di igienicità e decoro. Tra le altre mansioni è ricompresa la rimozione di agenti esogeni, oltreché da pavimenti e arredi vari, dai beni culturali esposti, avendo particolare cura di adottare, nei confronti di questi ultimi, gli opportuni strumenti e modi di intervento del caso in relazione alla tipologia specifica dei beni stessi. Le mansioni di pulizia comprendono anche i servizi igienici, per i quali dovrà essere prevista un'adeguata e costante fornitura di carta igienica ed altri materiali d'uso a disposizione dell'utenza. Ai fini di un puntuale espletamento del servizio in oggetto, gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo un prestabilito piano che contempli regolari cadenze (giornaliere, settimanali, mensili) adeguate alla specifica tipologia dei beni oggetto degli interventi, compresa la pulizia e la manutenzione del sistema di depurazione delle acque reflue;
- Nella regolare pulizia delle aree esterne e dei percorsi di visita e di accesso al sito minerario, limitatamente all'itinerario n. 1, anche con estirpazione di erbacce, ramaglie e taglio dell'erba con attrezzatura propria;

Tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività sopra elencate saranno a carico del concessionario.

g) Manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi aperti e verdi, degli impianti e delle attrezzature:

- Prevede lo svolgimento di tutte le operazioni manutentive necessarie per garantire lo stato di conservazione e di funzionalità dei percorsi di accesso e di visita e dei beni presenti (es.: sostituzione lampadine non funzionanti, manutenzione servizi igienici, sostituzione batteria sistema d'allarme ecc.).
- Salvo casi eccezionali e solo al fine di evitare disagio agli utenti, le attività di manutenzione dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori dell'orario di apertura dei siti.
- E' compito del concessionario segnalare eventuali pericoli per l'incolumità delle persone;
- E' fatto divieto al concessionario attuare interventi tecnici, ristrutturazioni di diversa natura non autorizzati dall'Amministrazione.

Tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle manutenzioni sopra elencate saranno a carico del concessionario.

h) Servizio di accompagnamento in occasione di visite straordinarie/sopralluoghi ovvero all'apertura e vigilanza in occasione di particolari eventi e di riprese fotografiche e video;

i) Collaborazione con l'Amministrazione Comunale e Regionale in occasione di iniziative dalla stessa organizzate e/o patrocinate.

Art. 5 Modalità di svolgimento dei servizi

1. L'erogazione dei servizi di cui sopra dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità di cui al presente capitolato e, in ogni caso, con la corretta osservanza delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione comunale ed in ottemperanza a quanto indicato nel DSS;
2. L'attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità tali da garantire l'ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e l'immagine del Sito Minerario e delle aree oggetto di concessione nei confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi di base e dei servizi collaterali.
3. Nel periodo di vigenza contrattuale, il concessionario dovrà attuare il "Progetto di valorizzazione e promozione del Sito" di respiro pluriennale, presentato in sede di gara quale offerta tecnica. Tale progetto consiste in attività di valorizzazione e promozione turistica da svolgersi annualmente, secondo un programma da presentare all'Amministrazione di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative.
4. L'organizzazione degli eventi dovrà contemplare, oltreché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni e nullaosta necessari da parte dei soggetti e degli organi competenti (prestatori, soprintendenze, titolari di diritti sulle opere o sulle immagini, ecc.), l'allestimento (comprensivo del reperimento di eventuali specifici beni e attrezzature) e lo spostamento di tutti i materiali necessari allo svolgimento delle iniziative, con l'esclusione di quegli eventuali interventi (come i traslochi ed il facchinaggio pesante) che, per durata e gravosità, esigono l'intervento di un'impresa specializzata (comunque a carico del concessionario).
5. Nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione del concessionario, l'Amministrazione si riserva la possibilità di inserire eventi di particolare interesse, collegati e/o inseriti in rassegne, festival o manifestazioni promosse dall'Amministrazione stessa, concordandone modi e tempi con il concessionario.

Art. 6 Autorizzazioni ed obblighi normativi

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico dell'Amministrazione.
2. Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell'attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Il concessionario dovrà, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.
4. E' vietato l'ingresso a chiunque, anche se appartenente alla Cooperativa, alla porzione in sotterraneo per quelle aree esterne a quelle messe in sicurezza ovvero al di fuori della galleria denominata Fenillaz 7 e nella porzione di quest'ultima che attualmente risulta chiusa. E' inoltre vietata l'attività di prelievo di materiale, anche per i membri appartenenti alla Cooperativa.

Art. 7 Biglietti d'ingresso

1. Il concessionario dovrà provvedere alla vendita dei biglietti d'ingresso al sito minerario secondo un tariffario concordato con l'Amministrazione Comunale.
2. Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui sopra resteranno al concessionario.
3. Avranno diritto all'ingresso gratuito nel Sito Minerario, senza emissione di biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque interagiscano con l'Amministrazione per finalità istituzionali (a mero titolo esemplificativo: soggetti autorizzati dagli organi comunali, curatori di iniziative varie, soggetti che effettuino rilievi e sopralluoghi per attività di progettazione o riprese televisive, personale tecnico manutentivo in servizio, soggetti con mansioni di verifica sull'attività del concessionario).
4. L'Amministrazione potrà inoltre disporre l'ingresso gratuito al Sito Minerario per tutti i visitatori in alcuni giorni dell'anno, in concomitanza di pubbliche iniziative di particolare rilievo, comunicando preventivamente le relative date al concessionario.
5. La vendita dei biglietti d'ingresso dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.
6. L'esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale addetto, di cui il concessionario rimane unico responsabile.
7. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'emissione dei biglietti utilizzando esclusivamente il format grafico concordato con l'Amministrazione comunale.
8. L'Amministrazione si riserva di effettuare ricerche e valutazioni su flussi turistici, customer satisfaction, ecc.. In tali occasioni il concessionario dovrà fornire tutti i dati necessari e collaborare per la parte riguardante l'eventuale somministrazione di questionari ai visitatori.

Art. 8 Relazione documentata sui servizi e sulle altre attività

Il concessionario dovrà presentare una relazione annuale sull'andamento della gestione dell'anno precedente contenente, altresì, l'attuazione delle attività descritte nel "Progetto di valorizzazione e promozione del Sito" prodotto in sede di gara, nonché statistiche periodiche utili alla conoscenza dell'entità e della tipologia del pubblico (numero di presenze diviso per categoria di pubblico e periodo, provenienza, ecc.).

A tale relazione andrà allegata la documentazione comprovante le attività svolte (didattiche educative, divulgative, ricerca ecc.).

Art. 9 Presa visione dei luoghi

Gli operatori Economici che intendono partecipare alla gara, devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi oggetto di concessione, previo appuntamento da concordare con gli Uffici Comunali.

Art. 10 Locali, impianti e attrezzature

1. Gli immobili oggetto della concessione e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili saranno consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del relativo "Verbale di consegna dei beni", con la firma del quale il concessionario dichiarerà di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.
2. Gli immobili affidati al concessionario dovranno essere utilizzati, secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità di cui al presente Capitolato o per iniziative affini a tali finalità comunque compatibili con le strutture, nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolar modo quelle relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. L'Amministrazione mantiene il diritto di accesso nei locali e negli spazi affidati per svolgere azioni di controllo, oltre che per concessione a terzi per iniziative proprie o di terzi.
4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sui fabbricati, sulle aree e sugli impianti oggetto di concessione è a carico del concessionario e dovrà essere prestata in ottemperanza del "Documento di sicurezza e salute coordinato" redatto dal Direttore responsabile di miniera.
5. Dalla consegna dei beni e fino al termine del contratto il concessionario assume qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dal loro utilizzo.
6. Non sono in alcun modo consentiti al concessionario interventi di modifica dei locali, degli impianti, degli arredi, delle strutture tecniche, salva formale autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.
7. L'Amministrazione, per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si riserva la facoltà di modificare l'articolazione e la dimensione dei locali e degli spazi concessi, nonché la chiusura dei percorsi di visita o delle gallerie per qualsiasi problematica che comprometta la sicurezza delle visite ad insindacabile giudizio del Direttore responsabile di miniera e non imputabili all'Ente.
8. Nei suddetti casi di cui al comma 7 che dovessero tradursi in una limitazione dell'uso dei beni ottenuti in concessione per l'espletamento dei servizi, nulla sarà dovuto al concessionario per eventuali mancati introiti.
9. Il concessionario è tenuto all'utilizzo dei beni concessi dall'Amministrazione per l'esercizio della propria attività gestionale. Eventuali sostituzioni, permuthe o dismissioni di tali beni, così come l'introduzione di nuovi beni aventi carattere di miglioria, dovranno essere necessariamente autorizzate in via preventiva dall'Amministrazione; in tal caso il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a sostituire, rimpiazzare o introdurre ex novo i beni in oggetto, provvedendo al loro uso e alla loro manutenzione negli stessi modi e termini dei beni comunali concessi, e tali nuovi beni resteranno comunque di proprietà dell'Amministrazione, alla quale dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto, senza alcuna forma di rimborso od indennizzo ad appannaggio del concessionario, se non diversamente pattuito fra le parti al momento dell'assenso per dette migliorie.
10. L'eventuale introduzione nei locali e negli spazi oggetto della concessione di insegne, marchi o loghi diversi da quelli dell'Amministrazione o del concessionario, ivi compresi quelli di eventuali sponsor per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
11. Il concessionario dovrà provvedere alla segnalazione all'Amministrazione di tutti i danni, guasti, deterioramenti che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili delle aree concesse, onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato

di conservazione, nonché fornire il necessario supporto tecnico ed operativo per gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dall'Amministrazione.

12. Alla scadenza del contratto di servizio, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione dello stesso, gli immobili affidati al concessionario per lo svolgimento dei servizi dovranno essere lasciati liberi da cose e persone entro il termine di trenta giorni e riconsegnati all'Amministrazione, unitamente agli impianti e i beni mobili, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta all'ordinario utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.
13. Tutte le migliorie eventualmente apportate dal concessionario passeranno in proprietà dell'Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione, senza che nulla sia dovuto al concessionario.

Art. 11 Adempimenti a carico del concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni comunali ottenuti in concessione.
2. Sono a cura e spese del concessionario:
 - a. Manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);
 - b. Interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento degli impianti (generatore, impianti elettrici, idraulico, antincendio, apparati multimediali diversi, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del concessionario;
 - c. Intestazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie al funzionamento delle aree oggetto di concessione e dei relativi impianti, attrezzature e beni mobili (energia elettrica, telefonico, acqua, spese di riscaldamento presso il centro di documentazione, oneri terzo responsabile per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento...).
3. Il concessionario al termine di ogni stagione dovrà provvedere alla chiusura/spegnimento di tutti gli impianti tecnici e lo svuotamento dell'impianto idrico secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'attivazione del servizio:
 - a. l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
 - b. il referente/coordinatore con funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale il quale dovrà essere reperibile h24, oltre a garantire l'intervento in caso di esigenze particolari (es. allarmi...);
 - c. i/il sorveglianti/e.
5. Il concessionario si obbliga, altresì, a:
 - Garantire il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, delle giornate di apertura del sito e il puntuale adempimento di quanto indicato all'articolo 4 del presente capitolato;
 - Individuare, per lo svolgimento dei servizi, persone in possesso di adeguate competenze professionali;
 - Osservare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ed il D.S.S.;
 - Attuare, nei tempi e nei modi concordati con il Comune, le migliorie inseriti nella proposta progettuale, valutati in sede di gara e accettati dal Comune.

6. Il mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'aggiudicatario è causa di possibile recesso dal contratto da parte del Comune ai sensi del successivo art. 18 del presente Capitolato.

Art. 12 Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Sono a carico dell'Ente i soli costi per gli interventi di manutenzione straordinaria (salvo che gli stessi non siano imputabili a incuria o negligenza del concessionario, in tal caso saranno addebitati al concessionario anche mediante escussione della cauzione).
2. L'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevisi ed imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione (anche prolungata) della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, ed in una conseguenziale riduzione del numero dei visitatori, nulla sarà comunque dovuto a quest'ultimo da parte dell'Amministrazione.

Art. 13 Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato non verrà corrisposto alcun corrispettivo, sotto nessuna forma, dall'Amministrazione comunale alla ditta affidataria.

Art. 14 Cauzioni

1. Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia a titolo di cauzione definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui agli artt. 93, commi 2 e 3, e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La durata della garanzia definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi a carico del concessionario.
3. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per:
 - a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;
 - b) provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi ove vengono prestati i servizi.
6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza, si procederà a termini di Legge.
7. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
10. L'importo della garanzia definitiva è ridotto per il concessionario in possesso della/delle certificazione/i di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 Assicurazioni ed obblighi assistenziali

1. Il Concessionario assume su di sé ogni responsabilità civile e penale, contrattuale ed extra contrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, quindi si impegna a sollevare l'Ente da qualsiasi pretesa di terzi, anche assumendosi in proprio la gestione delle eventuali liti, con l'affidamento del mandato al legale di propria fiducia.
2. È obbligo del concessionario stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO, con validità non inferiore alla durata del servizio, per un massimale, per singolo sinistro e per persona, non inferiore ad euro 2.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e prima della firma del contratto. Copia dei premi pagati di volta in volta dovranno essere regolarmente consegnati al competente Ufficio Comunale.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al c. 2 del presente articolo, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso dovrà essere consegnata all'Amministrazione copia autentica della polizza, che dovrà contenere un'appendice alla stessa nella quale sia esplicitata che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Brusson, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ai limiti di legge.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sarà condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 16 Norme in materia di sicurezza e rischi interferenziali

1. Il concessionario assume l'obbligo di prendere visione del Documento di Sicurezza, Salute e Coordinamento redatto dal Direttore responsabile di Miniera e di ottemperare a tutti gli obblighi di manutenzione, sorveglianza, informazione ecc., in esso contenuti e connessi alle competenze del concessionario nell'ambito della presente concessione di servizio.
2. Il concessionario assume l'obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente l'Amministrazione da qualsiasi coinvolgimento in merito.
3. Il concessionario dovrà predisporre ogni pianificata azione finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, il concessionario dovrà predisporre ed attuare un piano operativo di sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito dei servizi in concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08.
4. Sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l'uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l'applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.
5. Sarà obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà dell'Amministrazione sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.
6. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-

professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.

7. In merito alla presente concessione la stazione appaltante non ha rilevato rischi da interferenze, ai sensi dell'Art. 28 del D.lgs 81/2008, per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. Il concessionario a seguito della propria valutazione, potrà prendere le necessarie precauzioni finalizzate a garantire la sicurezza dei propri lavoratori e dei visitatori.

Art. 17 Modifiche e integrazioni contrattuali

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio della concessione.

Art. 18 Cessione a terzi e subconcessione

Il gestore non potrà in nessun modo sub-concedere la gestione del servizio di mediazione oggetto del presente capitolato o parte di esso, né cedere il relativo contratto.

Art. 19 Vigilanza e controlli

E' facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:

- l'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;
- il livello di qualità delle prestazioni erogate;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato.

Art. 20 Passaggio di gestione

1. Al termine contrattuale, il concessionario che cessa il rapporto si impegna ad incontrare i referenti dell'operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un congruo termine stabilito dall'Amministrazione.
2. L'operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso.
3. Gli adempimenti di cui sopra costituiscono condizione per lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 21 Interruzione del servizio

1. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni di orario di apertura e chiusura o delle interruzioni di servizio, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il concessionario dovrà impegnarsi a ripristinare orari e servizi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni saranno venute meno.
2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, non programmabile, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente del concessionario come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 22 Rapporti con l'Amministrazione

1. La ditta appaltatrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile del Procedimento i quali controlleranno direttamente o attraverso propri incaricati il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.
2. Le comunicazioni formali con l'Ente dovranno avvenire tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.brusson.ao.it;

Art. 23 Inadempienze contrattuali, penali e risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa

1. Il concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. In caso di prestazioni difformi, diverse o non adeguate a quanto previsto dal presente capitolato e, comunque, in caso di infrazioni di breve entità, salvo che le stesse non costituiscano presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura accertate dal funzionario comunale preposto, l'Amministrazione può applicare una penalità variabile tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 5.000,00, a seconda della gravità e previa contestazione scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento che ne fissa anche l'esatto ammontare.
3. Il concessionario potrà produrre controdeduzioni e/o memorie difensive entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora le giustificazioni e/o le motivazioni non fossero ritenute sufficienti, si procederà all'applicazione della penalità con provvedimento motivato del Dirigente e l'importo sarà addebitato al concessionario anche tramite escussione della cauzione.
4. In caso di mancate controdeduzioni e/o memorie difensive l'applicazione della penale s'intende automaticamente accettata dal concessionario.
5. In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di procedere in ordine alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito spese per maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad un'altra gestione.
6. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono inoltre motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie, oltre a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo:
 - a) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
 - b) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
 - c) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;
 - d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi, o reiterati ritardi. Mancato pagamento del personale e/o pagamento ritardato e/o pagamento rateizzato del personale.
 - f) interruzione senza giusta causa del servizio;
 - g) intervenuta inidoneità del concessionario e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - h) ritardi reiterati nello svolgimento del servizio;
 - i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - j) inottemperanza alle disposizioni previste dal presente capitolato;
 - k) ripetuti comportamenti scorretti (quale utilizzo di espressioni volgari e sgarbate ed anche dare ripetutamente informazioni non corrette sul sito minerario, sulla sua

- storia e geologia) verso gli utenti ed il personale comunale sia da parte della ditta aggiudicataria che da parte del personale adibito al servizio;
- l) mancato rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013
- m) qualora la Ditta aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente ovvero per interposta persona, le situazioni giuridiche soggettive derivanti dal contratto d'appalto. La presente inadempienza determinerà la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.;
7. La cessazione per scadenza contrattuale del rapporto, la risoluzione volontaria ed anticipata dello stesso, l'esercizio da parte del Comune della facoltà di recesso, la decadenza nonché la risoluzione per inosservanza degli obblighi contrattuali, comporta l'immediato rientro in possesso da parte del Comune dei locali ed attrezzature impiegate per il servizio.
8. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e l'esclusione della ditta, o di altra ditta con medesimo rappresentante legale, per gli anni a venire dalla partecipazione alle gare d'appalto bandite dall'Amministrazione Comunale, oltre alle eventuali ulteriori azioni quali ad es. comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
9. Qualora la ditta chieda la risoluzione del contratto è tenuta a fornire un preavviso di almeno 120 giorni pena incameramento della cauzione, addebito delle spese sostenute per poter sopperire al disagio, applicazione della normativa vigente in materia di interruzione di pubblico servizio e addebito dell'eventuale maggiorazione dei costi scaturenti da nuova aggiudicazione.
10. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti.
11. Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

Art. 24 Controversie e Foro competente

Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Aosta.

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle decisioni dell'Amministrazione in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Art. 26 Spese per la stipula e la registrazione del contratto

Il contratto sarà stipulato decorsi 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva salvo consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, ultimo periodo del D. lgs. n. 50/ 2016.

Le spese di stipula e registrazione del contratto e ogni altra conseguenza saranno a carico del concessionario.

Art. 27 Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
 - a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
 - b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
 - c) cessazione dell'attività da parte del concessionario e, per cooperative sociali e consorzi, cancellazione dall'Albo regionale vigente.

Art. 28 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 29 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 della L. 241/90, il Responsabile unico del procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato, è l'Arch. Alliod Claudio. (tel. 0125-300132).

Secondo quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento dirige l'esecuzione del contratto.

Brusson, 2 settembre 2019

Il Responsabile del Procedimento
ALLIOD Claudio